



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

## ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 28/12/2023

**OGGETTO:** DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco

tenuto conto che:

1. in occasione delle festività di Capodanno e dell'Epifania è consuetudine sparare petardi, scoppiare mortaretti, lanciare razzi e accendere fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici;
2. tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
3. il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali i bambini, le persone anziane, gli ammalati reazioni di disagio psico-fisico;
4. l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;

considerato che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 24 luglio 2008 numero 125, il quale attribuisce espressamente al Sindaco, previa informazione al Prefetto, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

informato preventivamente il Signor Prefetto, ai decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 24 luglio 2008 numero 125;

ordina

su tutto il territorio comunale, dalle ore 00:01 del 29 dicembre 2023 e sino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2024, il divieto a chiunque di accensione, esplosione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici, c. d. "botti", di qualsiasi tipo;

informa

che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 da € 25,00 a € 500,00;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

dispone

che la presente ordinanza venga:

1. pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale e al Comando Stazione di Oristano dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Oristano della Guardia di Finanza ed al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
2. inserita con il dovuto risalto nell'area notizie del Sito Istituzionale e nei Social Network ufficiali del Comune di Oristano;
3. comunicata agli organi di stampa;

demanda

agli organi previsti dall'art. 13 della legge 689/1981 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Sindaco

SANNA MASSIMILIANO / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)